

## IVA

---

# ***Dichiarazioni d'intento: come deve essere emessa la nota di variazione?***

di **Roberto Curcu**



L'[articolo 26 del Decreto Iva](#) prevede che **se una operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, a seguito di determinate situazioni** (scontistiche, mancati pagamenti, vizi contrattuali, ecc...), il cedente o prestatore ha **diritto di portare in detrazione la relativa imposta**.

La norma è stata scritta, in particolare, **per consentire al cedente o prestatore che ha emesso una fattura con Iva**, e che quindi ha dovuto versare all'Erario l'imposta indicata in fattura, di **"detrarre"**, cioè di chiedere la **restituzione di quell'Iva che è stata fatturata e versata** ma che si riferisce ad una operazione che è venuta meno, in tutto o in parte, e che quindi potrebbe non avere incassato.

Sulla base di tale logica, la **nota di variazione deve essere effettuata sempre con il regime Iva dell'operazione originaria**.

Se, ad esempio, tra l'operazione originaria e l'emissione della nota di credito dovesse intervenire una **variazione di aliquota**, tale ultimo documento dovrebbe essere emesso con **l'aliquota dell'operazione originaria**, non più in vigore.

Si ipotizzi ora il caso di un contribuente che, a fronte della **dichiarazione d'intento ricevuta**, ha emesso, nel 2021, una **fattura con indicazione della non imponibilità ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#)**. Nel 2022, a seguito di una nuova scontistica concordata, si rende necessario emettere una nota di credito.

Come deve essere emessa la nota di credito? È necessario **riportare i riferimenti della dichiarazione di intento ricevuta nel 2022?**

Sulla base del fatto che la **nota di variazione**, se rilevante ai fini iva, deve avere **lo stesso regime dell'operazione originaria**, chi scrive ritiene che la nota di variazione emessa nel 2022, per stornare una fattura emessa nel 2021, debba riportare gli **estremi della dichiarazione di intento del 2021**.

Fermo restando che la cosa potrebbe risultare difficoltosa da un punto di vista informatico, la cosa da evidenziare è che tale nota di variazione, per il cliente, va a **ricreare plafond del 2021, e non invece ad aumentare il plafond disponibile del 2022**.

In sostanza, per il cliente una **nota di variazione di tale tipo non ha alcuna utilità**, salvo il caso in cui, nel 2022, si **accorga di aver splafonato** nel periodo di imposta 2021 o nel caso in cui il cliente utilizzi il plafond mensile e non sono trascorsi più di 12 mesi dal momento di effettuazione dell'operazione originaria.

Ciò premesso, si ricorda che il **cedente o prestatore ha diritto di emettere note di variazione con rilevanza Iva, cioè con lo stesso regime Iva dell'operazione originaria**, ma non ne ha il dovere.

In sostanza, il cedente o prestatore ha **sempre la possibilità di emettere delle note di variazione, di solo imponibile, fuori campo Iva ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#)**.

Nel caso di **note di variazione che si riferiscono a fatture emesse l'anno precedente**, utilizzando il titolo di non imponibilità ex [articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), chi scrive ritiene che l'emissione di note di variazione fuori campo Iva ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) sia la **soluzione più pratica sia per il cedente/prestatore**, che per il cessionario/committente, salvo il caso in cui quest'ultimo **non utilizzi il plafond mensile, e non siano trascorsi più di 12 mesi dal momento di effettuazione dell'operazione originaria**.